
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Improcedibilità del ricorso per non essere stato notificato alla controparte: effetti sulla decadenza dall'azione giudiziaria

Se è vero che il mero deposito di un ricorso impedisce la maturazione della decadenza, è altrettanto vero che tale effetto possa conseguire unicamente ad un rapporto processuale correttamente instaurato attraverso la successiva notifica del ricorso (notifica che se non andata a buon fine deve essere rinnovata). In senso opposto, qualora la parte dopo avere depositato tempestivamente il ricorso rimanga del tutto inerte e non provveda a notificare il ricorso (quantomeno nel senso di tentare la notifica del ricorso), non instaurando neppure potenzialmente il rapporto processuale, determinando così una pronuncia di improcedibilità del ricorso, non può più avvalersi dell'effetto impeditivo della decadenza il quale viene meno. La dichiarazione di improcedibilità ovviamente non preclude alla parte di riproporre il giudizio, ma in tal caso la decadenza può essere impedita solo dal tempestivo deposito del nuovo ricorso. Pertanto, una volta dichiarata l'improcedibilità del ricorso per non essere stato lo stesso notificato alla controparte, l'effetto impeditivo della decadenza, conseguente al deposito di quel ricorso, viene meno con conseguente decadenza dall'azione giudiziaria qualora la stessa venga proposta, attraverso il successivo deposito del ricorso, oltre il termine di decadenza.

Tribunale di Roma, sezione lavoro, ordinanza del 21.1.2015

...omissis...

1. La parte ricorrente ha presentato in data 20 febbraio 2014 domanda volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 del 1980.

L'esito della visita eseguita nel corso del procedimento amministrativo è stato comunicato all'interessata in data 15 marzo 2014.

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. e depositato in cancelleria in data 29 luglio 2014 la parte ricorrente ha contestato l'esito dell'accertamento medico eseguito in sede amministrativa ed ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo.

2. Con ordinanza del 22 ottobre 2014 il Tribunale di Roma ha dichiarato improcedibile il ricorso non essendo stato notificato all'Inps e non essendo comparso nessuno in udienza per dare la prova dell'avvenuta notifica.

3. Con ricorso depositato in data 17 novembre 2014 la parte ricorrente ha nuovamente contestato l'esito dell'accertamento medico eseguito in sede amministrativa ed ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo.

4. Osserva il giudicante che ai sensi dell'art. 42 del decreto legge n. 269 del 2003 convertito dalla legge 326 del 2003 l'azione giudiziaria finalizzata al riconoscimento delle prestazioni economiche in materia di invalidità civile deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento emesso dalla competente Commissione medica invalidi civili all'esito dell'accertamento sanitario.

5. Nel caso in esame tale termine non è stato rispettato e la parte ricorrente è incorsa nella suddetta decadenza.

Infatti, la parte è stata sottoposta a visita in data 27 febbraio 2014 il cui esito è stato comunicato con lettera raccomandata in data 15 marzo 2014. Il deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo, del 17 novembre 2014, è avvenuto, quindi, oltre il termine di sei mesi previsto dalla legge.

La parte, pertanto, deve essere dichiarata decaduta dal diritto di contestare l'esito dell'accertamento sanitario con conseguente inammissibilità dell'odierna richiesta.

6. La questione giuridica da risolvere nella presente fattispecie è se il deposito del primo ricorso (pacificamente avvenuto entro il termine semestrale di decadenza) non notificato alla controparte e, per tale motivo, dichiarato improcedibile, sia o meno idoneo ad impedire la decadenza, ovvero se l'effetto impeditivo conseguente al deposito del suddetto ricorso permanga anche a seguito della dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

7. Costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui la decadenza dall'esercizio dell'azione giudiziaria è impedita dal semplice deposito del ricorso introduttivo, risultando applicabili i principi generali dello speciale rito del lavoro, mentre, nel silenzio della legge, resta escluso che per impedire

l'effetto preclusivo sia necessaria la notifica dello stesso ricorso all'ente previdenziale (Sez. L, Sentenza n. 5189 del 06/04/2001).

Tuttavia, se la data della notifica del ricorso risulta essere irrilevante ai fini della produzione dell'effetto impeditivo della decadenza non vuol dire che si possa successivamente prescindere dalla notifica del ricorso alla controparte.

8. Seppure in relazione ad una diversa situazione processuale, è stato stabilito che nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.; il principio secondo il quale l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - per identità di ratio di regolamentazione ed ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione - sicché, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto (Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008).

9. Alla stregua dei principi sopra indicati se è vero che il mero deposito di un ricorso impedisce la maturazione della decadenza, è altrettanto vero che tale effetto possa conseguire unicamente ad un rapporto processuale correttamente instaurato attraverso la successiva notifica del ricorso (notifica che se non andata a buon fine deve essere rinnovata).

In senso opposto, qualora la parte dopo avere depositato tempestivamente il ricorso rimanga del tutto inerte e non provveda a notificare il ricorso (quantomeno nel senso di tentare la notifica del ricorso), non instaurando neppure potenzialmente il rapporto processuale, determinando così una pronuncia di improcedibilità del ricorso, non può più avvalersi dell'effetto impeditivo della decadenza il quale viene meno.

La dichiarazione di improcedibilità ovviamente non preclude alla parte di riproporre il giudizio, ma in tal caso la decadenza può essere impedita solo dal tempestivo deposito del nuovo ricorso.

Argomentando diversamente e consentendo l'impedimento della decadenza con il mero deposito del ricorso, pur in assenza di successiva costituzione del rapporto processuale, si consentirebbe ad una parte, la quale, peraltro, è stata negligente nell'essere rimasta del tutto inerte dopo il deposito del ricorso, la possibilità di procrastinare nel tempo sine die l'instaurazione del giudizio, che è proprio ciò che il legislatore, con l'individuazione di un termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, ha inteso evitare.

10. In conclusione, una volta dichiarata l'improcedibilità del ricorso per non essere stato lo stesso notificato alla controparte, l'effetto impeditivo della decadenza, conseguente al deposito di quel ricorso, viene meno con conseguente decadenza dall'azione giudiziaria qualora la stessa venga proposta, attraverso il successivo deposito del ricorso, oltre il termine di decadenza.

11. Nella fattispecie tale effetto si è prodotto in quanto il (valido) ricorso è stato depositato in data 17 novembre 2014, dunque, oltre il termine semestrale dalla comunicazione del verbale della competente commissione avvenuta in data 15 marzo 2014.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 42 del d.l. n. 269 del 2003.

12. Nulla sulle spese stante la difesa dell'Inps a mezzo di propri funzionari.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
